

AUDIZIONE CISL

presso la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1194 Governo, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

(Roma, 19 giugno 2023)

Premessa

Nel periodo tra il 1° e il 17 maggio scorso la Romagna è stata colpita da una successione di eventi meteorologici disastrosi, che hanno visto 4,5 miliardi di metri cubi d'acqua rovesciarsi su una porzione di territorio di 16mila chilometri quadrati: una quantità enorme mai registrata prima e, per portata, senza precedenti in Italia. Oltre il 65% dei pluviometri dei bacini del settore centro-orientale della regione ha registrato il record di pioggia caduta e alcuni di questi hanno una serie di dati superiore ai 100 anni. Si rileva come 23 fiumi e corsi d'acqua del territorio esondavano contemporaneamente, 13 superavano il livello d'allarme e circa mille frane si sviluppavano in collina e montagna.

L'alluvione è una tragedia che ha causato ben 15 vittime. Tre sono accertate a Forlì, quattro nella provincia di Cesena, sette nel Ravennate e una nel Bolognese. Alcuni hanno perso la vita per mettere in salvo i loro animali. Altri sono rimasti intrappolati nei piani bassi delle case.

Oltre all'inaccettabile costo in vite umane, l'alluvione ha determinato danni ingentissimi all'economia e al lavoro del territorio, con possibili ricadute nel medio periodo. Secondo le elaborazioni del Centro studi di Unioncamere Emilia-Romagna, nel 2022 il valore aggiunto, quindi la ricchezza creata, dai comuni colpiti dall'alluvione ammontava a oltre 38 miliardi di euro, il 24% del Pil regionale, il 2,2% di quello nazionale. Per il 2023 le previsioni formulate ad aprile ipotizzavano una crescita dello 0,7% che avrebbe portato a superare i 40 miliardi di euro. Se le prime stime dei danni dovessero trovare conferme, attestandosi in una cifra tra i 7 e i 10 miliardi, significherebbe un'incidenza sul valore aggiunto del territorio compresa tra il 18% e il 26%, con evidenti ricadute anche di carattere strutturale sul lavoro.

È, dunque, necessario un intervento celere e che stanzi adeguate risorse non solo per ristorare i danni, ma per mettere nelle condizioni un territorio oggi martoriato di riprendersi, salvaguardandone l'elevato potenziale di sviluppo e occupazionale.

La Cisl chiede che si proceda in tempi brevi alla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, in grado di agire in deroga alle disposizioni ordinarie e per un tempo determinato, attraverso poteri esecutivi speciali, da esercitarsi sul territorio, evitando le possibili pastoie burocratiche e ritardi derivanti dalla necessità di transitare per ogni decisione dal centro.

La nomina si rende necessaria perché la ricostruzione deve essere immediata e non disgiunta dalla fase di emergenza che richiede la messa in sicurezza dei territori e dei relativi abitanti: intervenire sull'immediato ripristino delle infrastrutture è prioritario in quanto consente di eliminare il concreto isolamento delle comunità, in termini sociali ma anche economici, con il ripristino della viabilità di persone e prodotti.

In questo contesto è necessario adottare una road map condivisa, che consenta di aver contezza dell'impatto che gli interventi messi in atto avranno anche per il medio/lungo periodo e su un perimetro che va oltre la sola Emilia Romagna, stante il peso in termini di PIL e di filiere rappresentante dalla economia regionale a livello nazionale e internazionale.

Ci auguriamo che sin dalle prossime ore, possa essere istituito un tavolo permanente tra Governo, Regione Emilia Romagna, Partiti sociali che possa aiutare il percorso di attuazione del decreto, rimuovendo quelle criticità che per la situazione data, potranno venire a verificarsi.

Illustrazione del DL

Art. 1 – sospensione termini fiscali e bollette

L'articolo 1 sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell'allegato 1 al presente decreto. In sintesi, sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023: dei versamenti tributari; degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL, INPS ...); dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità, individuati dall'allegato 1 al provvedimento in esame. I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Con riferimento a tali atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023. In deroga allo Statuto del contribuente, trova applicazione la speciale disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali, ai sensi della quale nel periodo della sospensione dei termini sono sospesi altresì i termini di prescrizione e decadenza.

È prevista, inoltre, la proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cd. superbonus al 110% per gli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti

Si dispone, a favore dei comuni elencati nell'allegato al decreto e delle province degli stessi comuni, la sospensione di un anno del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023

dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si prevede che l'ARERA, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione fino a sei mesi dal 1° maggio 2023 dei termini di pagamento delle fatture dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei rifiuti urbani, nonché le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici, fornitrici ed esercenti il servizio.

Nella delibera 216/2023/R/com ARERA rimandava al Governo il compito di stabilire le "l'eventuale introduzione di specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti". All'art. 1 c. 12 del Decreto non c'è specifica indicazione ad ARERA di prevedere piani di rateizzazione che invece sono assolutamente necessari per evitare che famiglie e imprese si trovino al termine della sospensione importi assolutamente insostenibili da pagare. È, poi, necessario prevede una misura specifica volta a garantire l'esonero totale dal pagamento delle bollette per i soggetti più colpiti dall'alluvione e agevolazioni tariffarie per i Comuni alluvionati. Vanno inclusi tra i beneficiari anche i domiciliati non residenti, che vivono e lavorano in Romagna.

Si invita, poi, a considerare la possibilità di prevedere espressamente per i Comuni colpiti la sospensione dell'esecuzione degli sfratti, il rifinanziamento del fondo nazionale affitto e del fondo per la morosità incolpevole come misure di garanzia per famiglie e imprese titolari di contratti di locazione per il necessario sostegno per il pagamento degli affitti.

Art. 2 – rinvio udienze civili e penali

L'articolo 2 detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali e di sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali per i residenti nei territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana indicati nell'allegato 1 del decreto, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023. È inoltre prevista la possibilità, per il personale dell'amministrazione giudiziaria impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa degli eventi calamitosi, di fare ricorso al lavoro agile.

Art. 3- rinvio udienze presso tribunali amministrativi e tributari

L'articolo 3 dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali (dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023) con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.

Art. 4 – sospensione termini e procedimenti amministrativi

L'articolo 4 prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati. La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello

stato di emergenza e dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC (piano nazionale complementare al PNRR). Inoltre, è prevista la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego per i residenti nelle zone alluvionate.

La disposizione infine consente alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, prevedendo altresì l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.

Art.5 – sostegno alle scuole

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2023, di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si prevede, inoltre, che, fino al 31 agosto 2023, l'acquisizione dei beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza nelle istituzioni scolastiche interessate ha luogo in deroga a una serie di disposizioni legislative.

È demandata al Ministero dell'Istruzione e del Merito con una o più ordinanze la possibile adozione, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, di specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si condivide l'istituzione di un Fondo finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Si chiede di estendere l'intervento anche alle scuole gestite dalle istituzioni leFP, alcune delle quali severamente danneggiate dall'alluvione, che sono parte integrante del sistema di istruzione e formazione.

Art. 6 – Università e accademie AFAM

È prevista la possibilità per le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali di svolgere attività didattiche ed esami (di profitto e di laurea) per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 con modalità a distanza.

Si prevede l'esonero dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM che soddisfano determinati requisiti relativi, in particolare, alla residenza o al domicilio.

Viene istituito un Fondo di 12 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti universitari e AFAM che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca.

Si prevede, altresì, un finanziamento specifico all'Università degli studi di Bologna e della Romagna di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023.

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo di 3,5 milioni di euro per il 2023, destinato al personale dipendente docente e tecnico-amministrativo in servizio presso le istituzioni AFAM, residente o domiciliato nel territorio dei comuni alluvionati, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari degli immobili delle medesime istituzioni situate nei medesimi territori. Si stabilisce che queste erogazioni straordinarie non rappresentino reddito da lavoro dipendente e non riducano i corrispondenti fondi per il trattamento accessorio.

In considerazione dell'importanza di garantire a chi è stato colpito dall'alluvione la continuità negli studi, riteniamo necessario prevedere l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2023/2024 (nel DL è previsto l'esonero per il 2022/2023, ma sono tasse già pagate)

Art.7 – integrazione al reddito per lavoratori dipendenti privati e lavoratori agricoli

Viene riconosciuta un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa che, al 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati o lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati, nonché ai lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori, e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari. Tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall'INPS, con modalità semplificate, entro il limite di spesa di 620 milioni di euro per il 2023 e nel limite massimo di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023.

La copertura di 15 giornate riconosciuta ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro (art. 7 c. 4) è assolutamente insufficiente. In particolare, per i lavoratori colpiti dalla prima alluvione dell'1-4 maggio, tali giornate si sono di fatto concluse addirittura prima degli eventi accaduti a partire dal 16 maggio. È quindi necessario portare tale copertura effettiva a 90 giornate per tutti. Inoltre va eliminata la condizione che tali lavoratori siano "residenti o domiciliati nei medesimi territori", in quanto vanno tutelati anche coloro che sono residenti o domiciliati altrove ma che, per recarsi alla sede di lavoro, devono attraversare territori interessati dall'evento emergenziale.

Per questo ammortizzatore in deroga non è esplicitamente previsto il rispetto degli obblighi di consultazione sindacale previsti dal D. Lgs. 148/2015, ma, comunque, i datori di lavoro non sono esentati dagli obblighi di informazione previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 148/2015. La Circolare INPS n. 53/23 definisce l'informazione sindacale una "facoltà" del datore di lavoro. Occorre quindi un emendamento che chiarisca che permangono gli obblighi informativi in capo ai datori di lavoro, che non sono da considerarsi "un orpello", ma una possibile via per innescare anche attraverso la contrattazione collettiva un rientro nelle aziende colpite che sia ordinato e sostenibile sia per i lavoratori che per l'impresa.

Si evidenzia come i lavoratori stagionali che avrebbero dovuto cominciare a lavorare a partire dal mese di maggio e seguenti e che, a causa degli eventi emergenziali, non hanno potuto iniziare a lavorare (es: turismo in particolare interno e appenninico e filiere collegate al turismo, stagionali dell'industria alimentare non ricompresi dal comma 5, stabilimenti termali, parchi tematici e divertimento, ecc.) risultano sprovvisti di qualsiasi sostegno al reddito. È necessario dare loro copertura attraverso l'integrazione al reddito, applicando anche quanto previsto dalla norma relativamente al diritto di precedenza per i lavoratori a tempo determinato (art. 24 D. Lgs. 81/2015). Si potrebbe utilizzare lo stesso sistema previsto al comma 5 per i lavoratori agricoli senza un rapporto di lavoro attivo, vale a dire prevedendo l'integrazione al reddito per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di 90.

Va inoltre specificato che i lavoratori sono esentati dal requisito soggettivo di 30 giorni di anzianità lavorativa di cui all'art.1, comma 2 del d.lgs 148/2015.

È necessario che, come previsto per l'emergenza pandemica, si preveda di dare la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza durante la fruizione dell'ammortizzatore sociale, in modo da consentire di tenere agganciati i lavoratori in questa condizione tanto all'integrazione al reddito quanto al posto di lavoro.

Si chiede di aggiungere all'articolo un comma specifico che affronti la questione della totalizzazione dei contributi dei lavoratori delle aree colpite dall'alluvione, prevedendo che vengano in via eccezionale computate le giornate riferite al 2022 (se più favorevoli al lavoratore) ai fini dell'accesso alla NASPI e alla disoccupazione agricola indipendentemente dalle giornate lavorate nel 2023 (ipotesi di emendamento: "Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 per almeno un giorno e ai lavoratori che hanno avuto uno o più contratti di lavoro stagionale nell'anno 2022, per l'anno 2023 viene riconosciuto a fini contributivi e assistenziali e per l'eventuale accesso al requisito della disoccupazione, anche agricola, il trascinarsi delle giornate lavorate nel 2022, se di miglior favore, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione nei suddetti elenchi per l'anno 2023").

È necessario che vengano tutelati anche i lavoratori "a chiamata", tipologia contrattuale non infrequente nel comparto turistico romagnolo. Le esperienze passate, a partire dagli ammortizzatori Covid, hanno dimostrato che è insufficiente quanto attualmente previsto dalla normativa e dalla Circolare INPS per l'accesso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori con contratto intermittente. Proprio durante l'esperienza pandemica si è compreso che per questi lavoratori è maggiormente funzionale l'erogazione di un'indennità

una tantum, piuttosto che l'accesso a un ammortizzatore tipo CIG, che a loro erogherebbe prestazioni inconsistenti.

Si segnala l'assenza di una misura specifica di detassazione delle erogazioni liberali effettuate dalle imprese socialmente responsabili in favore dei propri lavoratori residenti nei comuni alluvionati e finalizzate alle spese di recupero dei danni subiti a seguito dell'alluvione.

Osserviamo infine che la norma, per come congegnata, non si configura come un ammortizzatore unico, regolamentato una volta per tutte, da utilizzare per le future emergenze, essendo invece circostanziato nell'indicazione di tempo e luogo, mentre nelle bozze che erano inizialmente circolate si faceva un riferimento più generale a "eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri".

Art. 8 – indennità lavoratori autonomi

Viene riconosciuta, con riferimento al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall'INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono, sono domiciliati o operano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei Comuni alluvionati e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023. Tale indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro ed è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per il 2023.

Come si è fatto in occasione dell'emergenza COVID, in aggiunta al provvedimento assunto, pensato per ristorare in parte le occasioni lavorative perdute, si propone di prorogare le prestazioni NASPI e DIS-COLL in scadenza per dare una copertura di reddito a fasce della popolazione già particolarmente in difficoltà.

Sulla base del D.L. 61/23 e delle Circolari INPS 53 e 54 risultano esclusi sia dall'ammortizzatore che dalle indennità una tantum i lavoratori autonomi occasionali, i collaboratori sportivi e i lavoratori domestici. In particolare, rispetto ai lavoratori autonomi occasionali, è necessario fornire sostegno anche ai lavoratori che, percependo meno di 5 mila euro annui, non sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS (es: moltissimi riders) e che hanno subito un danno estremamente rilevante che spesso si va ad aggiungere ad una condizione di precarietà precedente. Rispetto ai lavoratori domestici, per i quali non si può intervenire attraverso l'ammortizzatore unico, si propone di dare sostegno attraverso l'indennità una tantum con la stessa procedura prevista per i lavoratori autonomi (emendamenti proposti: All'art. 8, primo periodo, dopo le parole "dei lavoratori autonomi" aggiungere: ", anche titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 codice civile, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,"; all'art. 8, primo periodo, dopo le parole "di previdenza e assistenza" aggiungere: "nonché in favore dei lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma

obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,”; all’art. 8, aggiungere: “2-bis: L’indennità di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori che al 1/5/23 sono residenti, domiciliati ovvero operano in uno dei Comuni di cui all’Allegato 1, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza causata dagli eventi alluvionali, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 2-ter: L’indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1/5/23, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali).

Art. 9 – fondo di garanzia PMI

Si riconosce fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni colpiti l’accesso al Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito, quindi, senza il pagamento di alcuna commissione, e secondo le percentuali di copertura massime previste dalla disciplina ordinaria (80 per cento per la garanzia diretta e 90 per cento per la riassicurazione), ulteriormente elevabili (fino al 90 per cento per la garanzia diretta e fino al 100 per cento per la riassicurazione) nell’ipotesi in cui vengano integrate le condizioni consentite dal “Quadro temporaneo europeo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Si considera l’intervento positivo, anche se, per dare realmente seguito a quanto previsto dalla normativa, si ritiene necessario elevare l’importo massimo garantito dal Fondo fino a 10 milioni; ciò al fine di consentire alle imprese dei territori colpiti che abbiano già esaurito il plafond del Fondo, di accedere comunque alla garanzia del Fondo stesso per ottenere la liquidità necessaria per fronteggiare l’emergenza.

Art. 10 – sostegno imprese esportatrici

Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza si autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei danni diretti purché comprovati subito dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

Art. 11 – sospensione termini per le imprese

La norma sospende, in favore di imprese e società aventi sede operativa nei territori di cui all’allegato 1, i seguenti termini: versamento diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento rate di mutui e finanziamenti e di

contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e documenti delle camere di commercio. Prevede inoltre che gli eventi alluvionali siano considerati causa di forza maggiore per i debitori e che tutti i versamenti sospesi siano dovuti in un'unica soluzione alla ripresa dei termini.

Art. 12 – copertura assicurativa imprese agricole

Si consente alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui al decreto in esame che hanno subito danni eccezionali e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Sempre a favore delle aziende agricole dell'area si prevede che una quota del Fondo per l'innovazione in agricoltura istituito dalla legge di bilancio 2023 (10 milioni su 75 per l'anno 2023, di 30 su 75 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni su 75 per l'anno 2025) venga destinata a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione.

Art. 13 – strutture sanitarie

Si dispone l'autorizzazione di un contributo di 8 milioni per provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nelle zone interessate dagli eventi alluvionali.

Art. 15 – interventi a favore delle strutture socio-sanitarie

Si prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.

Art. 17 – fondo per le imprese del turismo

Presso il Ministero del Turismo si istituisce un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei territori alluvionati, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione.

Si condividono le norme in oggetto e si invita il Governo ad applicarle emanando rapidamente i provvedimenti attuativi relativi.

Art.22 – revisione contributo di solidarietà settore energetico

Con una norma non relativa all'"emergenza Romagna" si abroga le disposizioni contenute all'articolo 5 del D.L. n. 34/2023 volte a rideterminare la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 dovuto dai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.

Per effetto di tale abrogazione, concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti anche gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

Il contributo straordinario, sollecitato dalla Cisl e che dovrebbe essere esteso ai comparti che sono fortemente cresciuti in pandemia (es. logistica), è un prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito soggetto a IRES relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi soggetti a IRES conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

La norma in oggetto, da noi condivisa, prevede che concorrano interamente alla determinazione alla base imponibile relativa al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti anche gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, con un recupero di gettito quantificabile attorno a ulteriori 400 milioni di euro.